

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1920)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1962 (V. Stampato n. 3305)

d'iniziativa del deputato BIMA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1962*

Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui
alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, e dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1614, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati, è abolito.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.